

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 25 luglio 2017



DDL CONCORRENZA

Italia Oggi 25/07/17 P. 30 Il ddl concorrenza divide odontoiatri e avvocati Michele Damiani 1

EQUO COMPENSO

Italia Oggi 25/07/17 P. 1-24 Professioni con equo compenso Michele Damiani 2

SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore 25/07/17 P. 16 Da oggi split payment solo con e-fattura Matteo Balzanelli 4
Massimo Sirri

JOBS ACT AUTONOMI

Sole 24 Ore 25/07/17 P. 24 Commercialisti contro l'abus da dipendenza economica Federica Micardi 5

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Italia Oggi 25/07/17 P. 24 Ue e Canada riconosceranno le qualifiche professionali Pasquale Quaranta 6

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore 25/07/17 P. 15 Rinvio in ritardo Più complicazioni che benefici Maria Carla De 7
Cesari

GEOMETRI

Italia Oggi 25/07/17 P. 31 Riqualificare e innovare con i giovani geometri 8

Italia Oggi 25/07/17 P. 31 Un'«officina» per (ri)partire Maurizio Savoncelli 9

ICT

Sole 24 Ore 25/07/17 P. 12 Sale il mercato Ict, al 2018 fabbisogno di 85mila specialisti Andrea Biondi 11

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Italia Oggi 25/07/17 P. 29 Edifici, detrazioni del 70 e 75% Cinzia De Stefanis 12

Il ddl concorrenza divide odontoiatri e avvocati

Il ddl concorrenza al rush finale. È atteso per giovedì prossimo il termine per l'esame in commissione industria al senato dei 15 emendamenti al disegno di legge dichiarati ammissibili. L'approvazione del ddl però, giunto alla quarta lettura parlamentare dopo quasi 900 giorni dalla prima apparizione in Parlamento, continua a suscitare polemiche. Questa volta tocca alla partecipazione dei soci di capitale alle società tra professionisti a scaldare ancora gli animi.

Una sonora bocciatura arriva dal presidente della commissione albo degli odontoiatri Giuseppe Renzo, che lo scorso 21 luglio ha inviato una lettera alla commissione industria contestando la mancata introduzione di correttivi necessari a risolvere le criticità che, secondo Renzo, verranno determinate da «un ingresso selvaggio del capitale nelle società odontoiatriche». Il presidente invita il ministro a porre in essere tutti gli atti necessari per correggere il testo del ddl con l'introduzione di misure di sicurezza normative idonee ad evitare l'ingresso di meri interessi economici in ambiti riguardanti prestazioni di natura assistenziale.

Di parere opposto l'Associazione nazionale forense (Anf) che, in una nota pubblicata ieri, chiede di non produrre nuove modifiche al testo in modo da non allungare i tempi di approvazione. Secondo l'esponente di Anf Luigi Pansini, «durante il lungo percorso parlamentare gli ordini hanno chiesto correzioni, in alcuni casi accolte, ma ancora si sollevano timori paventando che venga concesso troppo spazio ai soci di capitale a scapito delle garanzie professionali. Spiace constatare», continua Pansini, «che queste voci si configurino più come il tentativo di una strenua difesa dell'esistente. Occorre invece avere la consapevolezza che il futuro dei professionisti è quello di strutture multidisciplinari dove ci siano regole chiare e un assetto societario trasparente. L'indipendenza professionale è tutelata nelle previsioni normative del ddl, e piuttosto che invocare uno stralcio i detrattori della misura farebbero bene a pensare che con i soci di capitale molti giovani avvocati avranno l'opportunità di entrare nell'alveo professionale» conclude Pansini.

Michele Damiani



Professioni con equo compenso

La legge sul Jobs act del lavoro autonomo ha introdotto il divieto di compensi non adeguati a quantità e qualità del lavoro svolto. Parola di Miani (Cndcec)

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Questa l'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato le conseguenze dell'art. 3 della legge.

Damiani a pag. 24



Per i commercialisti il Jobs act del lavoro autonomo apre la strada alla tutela economica

Professioni con equo compenso

Remunerazioni inadeguate considerate clausole abusive

DI MICHELE DAMIANI

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Stando almeno all'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 81/2017, la quale definisce l'inefficacia di alcune clausole contrattuali causa il loro carattere abusivo. Le clausole in questione fanno riferimento alla facoltà di recedere dal contratto senza un adeguato preavviso, di modificarne unilateralmente le condizioni e di definire termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Oltre all'inefficacia

viene stabilito, dal comma 3 dello stesso articolo, il diritto al risarcimento del danno affermando che si applica, in quanto compatibile, l'art. 9 della legge 192/1998 concernente disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica verso le imprese. L'articolo in questione individua alcune ipotesi maggiormente ricorrenti nella prassi, che costituiscono forme tipiche di abuso di dipendenza economica. Tra queste, rientra l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie tra le quali, innanzitutto, la determinazione del compenso in maniera non adeguata alla qualità o quantità della prestazione, ovvero la mancata configurazione di un equo compenso. «In questa prospettiva» si legge nella nota «sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore di anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività».

Secondo il presidente del consiglio nazionale Massimo Miani «la norma non consente più lo sfruttamento dei professionisti. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché si trovi una effettiva e diffusa

applicazione della stessa. Secondo il segretario nazionale Achille Coppola «si tratta di far conoscere il più possibile questa norma presso i nostri iscritti. Abbiamo intenzione di costituire una task force centrale pronta a fornire consulenza agli ordini territoriali». Il consiglio si impegna a segnalare all'Antitrust «eventuali condotte abusive poste in essere da grandi operatori economici come banche e assicurazioni che impongono ai professionisti condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie».

Inoltre, viene chiesto che sia espressamente riconosciuta anche ai consigli degli ordini «la legittimazione attiva a intraprendere ogni azione legale nei confronti del committente per tutelare non solo il contraente ma l'intera categoria professionale». Per promuoverne la conoscenza, a partire da settembre il Cndcec promuoverà iniziative divulgative della norma e della tutela connessa presso gli ordini territoriali.

— © Riproduzione riservata — ■

Tra le ipotesi di abuso di dipendenza economica rientra l'imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie che possono portare all'inefficacia del contratto e al risarcimento del danno per il professionista

Rapporti con la Pa. In Gazzetta ufficiale il decreto che delimita il perimetro delle amministrazioni coinvolte

Da oggi split payment solo con e-fattura

Dubbi sull'applicabilità della clausola di salvaguardia su quanto già emesso



**Matteo Balzanelli
Massimo Sirri**

La mancanza di istruzioni ufficiali sull'estensione della disciplina dello **split payment**, in vigore per le **fatture** emesse dal 1° luglio 2017, sta rendendo la vita difficile alle imprese e ai loro consulenti.

L'emanazione di **due decreti attuativi** a distanza di pochi giorni (27 giugno e 13 luglio), con l'ulteriore complicazione data dal fatto che il secondo provvedimento si applica alle fatture per le quali **l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta ieri)**, sta facendo entrare in fibrillazione l'intero sistema delle relazioni clienti/fornitori. Il tutto amplificato dalla rivisitazione degli elenchi delle società controllate/quotate. Gli ultimi elenchi (quattro e non più cinque) sono consultabili sul sito del dipartimento delle Finanze dal 14 luglio scorso, ma sono ancora soggetti a revisione (scaduto il primo termine per la segnalazione degli errori, spirato il 6 luglio, è stato possibile far presenti mancate o errate inclusioni nelle liste fino al 19 luglio).

Nel frattempo molti soggetti (in particolare, società controllate/quotate) presenti nella prima versione degli elenchi e successivamente esclusi, hanno ricevuto fatture recanti l'indicazione che l'operazione

è soggetta alla "scissione dei pagamenti". Come comportarsi in questi casi? È applicabile la cosiddetta "clausola di salvaguardia" contenuta nell'articolo 2 del Dm 13 luglio? Esaminando questo aspetto, si osserva che la norma prevede che sono salvi comportamenti dei contribuenti che hanno applicato lo split payment alle fatture emesse dal 1° luglio fino alla data (compresa) di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto (24 luglio). Ci si può allora domandare se la franchigia copra solo le situazioni che sono state modificate per effetto del provvedimento o abbia invece una va-

INCERTEZZA SUI SOGGETTI

Riserve anche sugli elenchi delle amministrazioni interessate che, pur essendo stati pubblicati, sono ancora soggetti a revisione

lenza generale. Nel primo caso, essa farebbe salve solo le fatture emesse in scissione dei pagamenti nei confronti di soggetti "pubblici" ai sensi della precedente versione dell'articolo 5 bis del Dm 23 gennaio 2015 (pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato Istat) i quali, tuttavia, non siano destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti e sono pertanto esclusi dal regime. In forza del Dm 13 luglio, infatti, entrano in split payment solo le Pa destinatarie delle norme sulla fattura elettronica.

Quest'impostazione avrebbe il pregio di confinare eventuali complicazioni al mondo del "pubblico" con soluzioni che potrebbero ispirarsi a quelle individuate in passato (CM n. 1/E e n. 15/E del 2015). Quanto alle fatture emesse in split payment a società controllate/quotate, presenti negli elenchi al momento della fatturazione e poi uscite dalle liste, potrebbe essere autorizzata l'emissione di apposite note di variazione e la ri-emissione delle fatture in regime ordinario, secondo modalità che rientrano nella normale prassi aziendale e che determinano un aggravio tutto sommato modesto.

Aderendo alla seconda tesi, invece, sarebbero legittime, in quanto coperte dalla clausola di salvaguardia, anche le fatture emesse in split payment nei confronti di una società (controllata/quotata) che non è più presente negli elenchi definitivi, pur essendo al momento della fatturazione. Con inevitabili complicazioni, però, per la società destinataria la quale, magari solo per pochi documenti, dovrebbe adottare sistemi di registrazione e versamento (nei casi in cui ciò sia dovuto) del tutto autonomi rispetto alle normali procedure (e che andrebbero abbandonati subito dopo), con inevitabili costi amministrativi.

In questo pasticcio, se l'imposta viene assolta, ancorché irregolarmente, non dovrà esserci alcuna penalizzazione per i contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Jobs act autonomi. Al via campagna informativa e task force

Commercialisti contro l'abuso da dipendenza economica

Federica Micardi

Commercialisti pronti a difendere i lavoratori autonomi. «La norma del Jobs act del lavoro autonomo che introduce il divieto di abuso di dipendenza economica è di estrema rilevanza», afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani - un passo in avanti significativo per la difesa della dignità dei lavoratori autonomi italiani. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché essa trovi una effettiva e diffusa applicazione».

A porre un freno legale, alle condotte abusive verso gli autonomi è l'articolo 3 della legge 81/2017, che ai commi 1 e 2, sancisce l'inefficacia di alcune clausole, come la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, il recesso senza preavviso in caso di prestazioni continuative, il pagamento oltre 60 giorni e il rifiuto di stipulare un contratto scritto.

Come leve dissuasive il legislatore ha previsto, da una parte (comma 3) il diritto al risarcimento dei danni, dall'altra (comma 4) l'applicazione delle norme sull'abuso di dipendenza economica previste dall'articolo 9 della legge 192/1998. Dovrà, quindi, cambiare la mentalità dei committenti perché il rischio di essere condannati a un risarcimento ora c'è.

«Difficile immaginare che un commercialista denunci una situazione di abuso mentre il rapporto è operativo - sottolinea Achille Coppola, segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti - ma ora esistono gli strumenti legali per far sì che chi subisce una tale pressione una volta conclusa la collaborazione possa fare ricorso e ottenere un risarcimento». E se si tratta di collaborazioni durate anni, il risarcimento potrebbe rivelarsi cospicuo. «Sono situazioni che in altre realtà - prosegue Coppo-

la - come nei contratti di subfornitura tra grandi e piccole aziende o nel caso di lavoratori dipendenti hanno visto erogare sanzioni rilevanti; d'ora in poi anche i professionisti potranno farlo e denunciare, una volta finito il rapporto, di aver subito un trattamento ingiusto e contro la legge».

Ci sono due tipi di tutele, inibitorie o di natura risarcitoria. L'inibizione è una strada preclusa se si vuole mantenere il rap-

IL PERIMETRO

La disposizione contenuta nel Jobs act autonomi non ha effetto retroattivo. Necessario chiarire se si applica anche alla Pa-



Dipendenza economica

• In base all'articolo 9 della legge 192/98 si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie o nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

porto con il committente, dunque è facile pensare che molti contribuenti opteranno per chiedere il risarcimento.

Il Jobs act degli autonomi non sembra avere effetto retroattivo: queste tutele contro gli abusi saranno, dunque, valide da ora in poi (la legge 81 è in vigore dal 14 giugno 2017). Un'altro aspetto su cui i commercialisti vorrebbero chiarimenti è se queste tutele si applicano anche quando il committente è la pubblica amministrazione. «Abbiamo revisori dei comuni che vengono pagati 500 euro l'anno per rilasciare più di 100 pareri - racconta Coppola - e anche nei tribunali il costo orario di un professionista è in calo, in certi tribunali è di 3,5 euro l'ora. Liquidazioni che vanno rivedute anche alla luce di questo disposto».

Nell'abuso della dipendenza economica rientra anche il concetto di equo compenso, di cui si è parlato più volte in questi mesi. Il tema è arrivato anche a livello legislativo: sull'equo compenso è stata depositata più di una proposta di legge. «La dipendenza economica è un problema che ha trovato humus dopo la soppressione delle tariffe - afferma Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato ai compensi professionali - e con la crisi economica qualcuno si è approfittato in modo indiscriminato e il professionista si è trovato in una posizione di debolezza. Una situazione non più tollerabile». Da qui, dunque, questa campagna di informazione del Consiglio nazionale che prevede di costituire una task force che dia supporto agli Ordini territoriali nell'assistere i loro iscritti. «Al legislatore va segnalato il disagio crescente dei professionisti - aggiunge Luchetta - e ai colleghi vanno fatte conoscere le nuove tutele contenute nel Jobs act».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ue e Canada riconosceranno le qualifiche professionali

Agevolare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali; nuove regole in materia di commercializzazione di prodotti industriali e del settore agroalimentare; una più ampia collaborazione in materia di tutela dei diritti umani, lotta al terrorismo, promozione della pace e della stabilità, su questioni economiche globali.

Questi sono alcuni dei temi previsti nell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada (Ceta) siglato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 approvato la scorsa settimana nella commissione industria del senato. Il disegno di legge di recepimento del Ceta dovrà poi ottenere il via libera dall'Aula di Palazzo madama che potrebbe arrivare prima dell'estate.

Nello specifico l'accordo fornisce un quadro atto ad agevolare il riconoscimento reciproco delle qualifiche in materia di professioni regolamentate quali architetti, contabili, ingegneri attraverso la negoziazione di accordi di settore. Tale riconoscimento consentirà ad un prestatore di servizi di esercitare la sua attività professionale nella giurisdizione ospitante, nel rispetto delle condizioni specificate nell'accordo stesso.

Per quanto riguarda lo scambio

di prodotti industriali, è prevista l'eliminazione delle linee doganali sul 99,6% dei prodotti canadesi e sul 99,4% dei prodotti europei fino all'eliminazione del 100% per prodotti di Canada e Ue in periodi transitori che vanno dai 3, 5 e 7 anni. A partire dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo verrà inoltre eliminata, per la maggioranza dei beni, la regola del «Duty Draw Back» cioè il rimborso della tassa pagata su materiali importati per la manifattura di beni in loco. Novità anche in tema di appalti pubblici.

Le imprese dell'Ue potranno presentare offerte per la fornitura di beni e servizi a livello federale, provinciale e municipale, divenendo le prime imprese non canadesi a poterlo fare.

I settori in cui l'Italia può beneficiare di un accesso alle commesse pubbliche sono i materiali di trasporto e gli impianti di produzione elettrica.

Relativamente ai prodotti agroalimentari, l'Accordo prevede l'eliminazione da parte del Canada del 91,7% delle tariffe di cui il 90,9% all'entrata in vigore.

Per i restanti prodotti è prevista l'applicazione di quote tariffarie (TRQs) e i prodotti più sensibili non verranno liberalizzati. Per quanto riguarda il settore del vino,

il Canada ha concesso l'eliminazione anche di numerose barriere locali (behind the border barriers) in maniera tale da promuovere la diffusione dei vini italiani e di bevande spiritose come liquori e distillati.

Non verranno modificate, invece, le regole e regolamenti previsti dalle rispettive legislazioni in materia di «food safety», etichettatura, e standard tecnici.

L'Accordo poi pone le basi per una più ampia collaborazione in materia di tutela dei diritti umani, lotta al terrorismo, promozione della pace e della stabilità, fiscalità, salute e sviluppo sostenibile.

A tal proposito le parti hanno deciso che continueranno a sostenere gli sforzi internazionali nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e dell'accordo di Parigi. Importante, infine, la parte relativa alla sicurezza poiché prevede il rafforzamento della collaborazione su questioni quali le migrazioni, l'asilo e la gestione delle frontiere, la cooperazione giudiziaria, la lotta alla criminalità organizzata ed informatica, alla corruzione, al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e la protezione consolare e dei dati personali.

Pasquale Quaranta



INTERVISTA ■ Massimo Miani

Rinvio in ritardo Più complicazioni che benefici

Maria Carla De Cesari

■ La proroga postuma, solo per i titolari di reddito d'impresa, è limitata alle imposte sul reddito e alle addizionali con esclusione dell'Irap, dei contributi e così via - è solo foriera di «complicazioni». Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è netto: «La proroga è arrivata all'ultimo, il 20 luglio, quando una parte dei contribuenti aveva già pagato. Il meccanismo porta a una complicazione superiore ai benefici: meglio non fare nulla».

Lo scorso anno si era messo mano al calendario fiscale. Un'opera inutile, visti i risultati.

Il 2017 è un anno eccezionale, con l'introduzione di adempimenti che si sono rivelati molto difficili, come le comunicazioni Iva, per cui l'Agenzia ha individuato un nuovo canale di invio che non ha retto alla prova dei fatti.

Non è che di questo passo si sostiene il partito della proroga come sistema?

Sono contrario alla proroga sistematica, il suggello di un'inclinazione nazionale. Però in questo caso, ci sono fatti oggettivi: nuove norme, mancato rispetto dei tempi per la disciplina attuativa e per le istruzioni. Nelle nostre proposte, inviate al ministro e all'agenzia delle Entrate, chiediamo che il rinvio sia in automatico quando non si rispettano i tempi su istruzioni e modelli: 90 giorni di slittamento per metterci in



IMMAGINE ECONOMICA

Commercialisti. Il presidente Massimo Miani

condizione di lavorare.

A settembre c'è il problema delle fatture Iva. Altro rinvio.

La scadenza arriva subito dopo le ferie. Si tratta di milioni di dati, mi pongo il problema della tenuta del sistema.

Qual è la contropartita rispetto al vostro impegno?

Il nostro ruolo non è mai stato riconosciuto, nonostante il fatto che la digitalizzazione del fisco sia in gran parte dovuta alla nostra opera. Eppure sono convinto che il sistema sia funzionale alla lotta all'evasione, occorre però semplificare gli adempimenti.

Che cosa vi aspettate da Ruffini direttore dell'Agenzia?

Una sensibilità diversa venendo lui dalla professione. Contiamo su un cambio di passo: si parla tanto di compliance ma in periferia i comportamenti sono troppo spesso orientati all'opposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CNGEGL E AGENZIA DEL DEMANIO, UN ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI PRATICANTI

Riqualficare e innovare con i giovani geometri

Grazie all'accordo firmato lo scorso 5 luglio tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l'Agenzia del Demanio, i geometri neo-diplomati iscritti al registro dei praticanti potranno svolgere i primi sei mesi del tirocinio professionale presso le sedi territoriali dell'Ente. L'accordo ha durata biennale e prevede che ciascuna sede possa ospitare fino a sei tirocinanti i quali, al termine del periodo formativo, riceveranno dall'Agenzia del Demanio un attestato valido a computare il periodo di frequenza nell'ambito di quello previsto per legge ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di geometra.

Il coordinamento dei tirocini è affidato al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con il supporto operativo dei Collegi Provinciali, ai quali è

demandato il compito di raccogliere le richieste di pratica professionale fatte pervenire dai neo-diplomati e di inoltrare i nominativi ai responsabili delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio che, in funzione delle esigenze operative e delle disponibilità territo-

riali, provvederanno al loro inserimento.

«L'avvio di questa collaborazione» è il commento del presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli «è l'esempio di una sinergia virtuosa fra due enti attivi sul territorio, che agiscono guardando al futuro e a quelle iniziative innovative di cui in nostro Paese ha assolutamente necessità. Si tratta di un'ottima occasione di crescita e di esperienza per i nostri giovani tirocinanti e, al tempo stesso, di una spinta

propulsiva per gli esponenti degli uffici territoriali dell'Agenzia del Demanio, ai quali il confronto quotidiano con risorse così piene di vitalità, potrà permettere di ottimizzare le linee strategiche fortemente volute dal direttore Roberto Reggi».



Il presidente del Cngegl Laureati Maurizio Savoncelli e il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi



Il protocollo d'intesa siglato con il commissario straordinario per la ricostruzione

Un'«officina» per (ri)partire *Ad Accumoli definito l'impegno concreto dei professionisti*

DI MAURIZIO SAVONCELLI*

Lo scorso 22 giugno il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e gli altri Ordini aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche hanno firmato un protocollo d'intesa con il commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, recante criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 dl n. 189/2016.

Tra i punti qualificanti del documento, una più accorta logica di distribuzione degli incarichi e di regolamentazione degli importi e la costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016, composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario e da quattro della Rete delle Professioni Tecniche: geometri, architetti, ingegneri e geologi.

Il primo punto rimanda allo schema di contratto (obbligatorio) che definisce gli importi riconosciuti ai professionisti sulla base dell'importo dei lavori e secondo un implicito criterio di proporzionalità: una percentuale più elevata per i lavori di minore entità economica, più ridotta per quelli più

onerosi. Tradotto in cifre, per gli interventi sugli edifici residenziali il compenso del professionista sarà pari al 12,5% dell'importo dei lavori fino a 150 mila euro, il 12% tra 150 e 500 mila euro, il 10% tra 500 mila e un milione, l'8,5% tra 1 e 2 milioni, il 7,5% oltre questo importo.

Il secondo punto definisce il ruolo dell'Osservatorio Nazionale, investito della responsabilità di vigilare sull'attività professionale: è suo compito, ad esempio, proporre al Commissario le sanzioni da applicare nell'ipotesi in cui il professionista travalichi i limiti previsti per l'assegnazione degli incarichi, violando quindi i principi di trasparenza e collaborazione che sono i pilastri sui quali poggia l'intesa e che ne ispirano la mission, fortemente propositiva, enunciata in occasione del suo insediamento.

C'è poi un terzo punto che, sebbene non sia stato esplicitamente codificato nel testo, a mio avviso è il più qualificante di tutti perché definisce il senso e gli obiettivi dell'intesa: la volontà della Categoria, e più in generale delle professioni tecniche, di assumere impegni concreti per fare finalmente partire

la fase della ricostruzione post-sisma.

Una volontà non fine a se stessa, ma incoraggiata dalle misure varate dal governo per agevolare l'operatività nelle zone del cratere: inserito in un contesto più ampio, infatti, il protocollo d'intesa (che, giova ricordarlo, è stato aggiornato anche alla luce del decreto «Sisma 2» che ha accolto molte delle proposte avanzate in precedenza dalla Rete delle Professioni Tecniche) è un tassello che va ad aggiungersi alle norme previste dai due decreti legge in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, integrate da quattro ordinanze commissariali e dagli interventi previsti dalla cosiddetta «manovrina» (dl 24 aprile 2017, n. 50), tra i quali l'istituzione di un fondo specifico di 1

miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, finalizzato ad accelerare le attività di ricostruzione nelle zone terremotate del Centro Italia.

Un quadro favorevole che stimola un cauto ottimismo, quindi, ma che non deve distrarre dalla necessaria valutazione delle tante criticità che ancora oggi rallentano l'avvio di questa fase; con questo obiettivo, e con la consapevolezza di poter fornire un contributo qualificato al superamento di ostacoli di varia natura, lo scorso 13 luglio la Rete delle Professioni Tecniche ha tenuto la propria assemblea ad Accumoli, comune reatino tra i più colpiti dal terremoto.

Qui, alla presenza dei presidenti e dei consiglieri degli Ordini e dei Collegi territoriali dell'area del cratere e



dei dirigenti e funzionari degli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (Usr), in qualità di presidenti dei Consigli Nazionali aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche abbiamo sottoposto alla struttura commissariale una serie di proposte ispirate alla semplificazione e alla sussidiarietà, tra le quali la costituzione di un tavolo di concertazione presso la struttura commissariale (partecipata dai rappresentanti delle professioni tecniche e dai singoli Usr) finalizzato a fornire interpretazioni univoche dei contenuti delle ordinanze e delle modalità di attuazione, e la predisposizione di testi normativi capaci di agevolare la comprensione delle ordinanze commissariali, spesso gravate da tecnicismi burocratici. In agenda anche l'organizzazione di incontri

informativi sul territorio per assicurare uniformità di valutazione sull'intera area del cratere, prevedendo la partecipazione di esperti degli Usr locali e il coordinamento della struttura commissariale.

L'auspicio della Categoria è che l'Assemblea di Accumoli possa configurarsi come l'officina della ricostruzione post-sisma, un processo che oggi, anche grazie all'ausilio e alle proposte delle professioni tecniche, è possibile avviare in tempi rapidi, nel rispetto delle esigenze di una popolazione desiderosa di riappropriarsi del territorio. E perché no, provare a guardare anche oltre, ad una politica di prevenzione che, grazie ad un altro «pacchetto» di misure indubbiamente valide e concrete, potrebbe finalmente divenire strutturale; il riferimento è al sisma-bonus potenziato, alla cessione della detrazione spettante sotto forma di credito d'imposta, alle «Linee Guida per la classificazione sismica degli edifici» approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: strumenti che consentono di intervenire in maniera adeguata anche nelle zone a più basso rischio sismico (1,2,3), coerentemente con l'obiettivo di mettere in sicurezza il Paese nella sua interezza.

** Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati*



Il commissario straordinario del governo Vasco Errani con i presidenti della Rete Professioni Tecniche in occasione del protocollo di intesa

Hi-tech. Assinform: nel 2017 crescita del 2,3%

Sale il mercato Ict, al 2018 fabbisogno di 85mila specialisti

Andrea Biondi

■ Se è vero che tre indizi fanno una prova, nel Rapporto Assinform "Il Digitale in Italia" - arrivato alla 48esima edizione, in collaborazione con NetConsulting Cube e Nextvalue - c'è la testimonianza di un mercato digitale (informatica, tlc, contenuti) definitivamente uscito dal gualdo, con previsioni di ulteriore crescita fino al 2019.

Dopo il +1% del 2015 e il +1,8% del 2016, per la fine di quest'anno è stimata una crescita per il mercato digitale italiano del 2,3% a 67,7 miliardi. Si dovrebbe proseguire con un +2,6% a 69,4 miliardi nel 2018 e +2,9% a 71,5 miliardi nel 2019. Insomma, un tasso medio annuo di crescita del 2,6% nel triennio. Nel frattempo il 2017 si è messo sui binari giusti, con un +2,8% nel primo trimestre.

Ci sono le componenti più innovative (cloud, Iot, big data, mobile business, cybersecurity) e un generale salto di consapevolezza sulle potenzialità del digitale alla base di questo miglioramento. Promettente anche l'apporto di Industria 4.0. Secondo un'indagine Assinform presso i fornitori Ict nel primo trimestre 2017 la domanda di prodotti e soluzioni digitali 4.0 è cresciuta fra il 10 e il 20%. Tutto questo finisce però per scontrarsi con criticità: c'è da aumentare il ritmo per ridurre il divario con gli altri Paesi europei; c'è da spingere la Pa che sulla strada della digitalizzazione procede troppo a rilento; ci sono da coinvolgere di più le piccole imprese; va colmato un gap di competenze che ha il sapore del contrappasso dantesco viste le opportunità che presenta la crescita del mercato. Su quest'ultimo versante è particolarmente significativo un numero: al 2018 serviranno 85mila nuovi specialisti, 65mila dei quali per un primo impiego. E intanto ora mancano all'appello data scientist, business analyst, project

manager, security analyst. «Questo - afferma Agostino Santoni, presidente Assinform - è un nodo cruciale che va affrontato al più presto e in modo efficace per evitare che causi ritardi e per creare vere opportunità per i giovani». E questo anche perché «stanno cambiando i prodotti e lo scenario competitivo, che vede l'ingresso di nuovi operatori e piattaforme digitali che abilitano nuovi servizi».

La digitalizzazione, Industria 4.0, dice il presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania «non sono solo iniziative tecnologiche. Stiamo ridisegnando l'economia italiana, la sua competitività». In questo quadro, è posi-

IL TREND

Previsto un miglioramento del 2,6% annuo fino al 2019
Fra i profili più richiesti si annoverano data scientist e business analyst

tivo che «la politica ha messo il digitale al centro dell'agenda». Dall'altra parte «per chiudere il gap d'innovazione accumulato con gli altri Paesi dobbiamo puntare a un raddoppio di investimenti entro i prossimi cinque anni».

I tassi di crescita medi annui stimati tra il 2016 e il 2019 sono del 4,4% nell'industria; del 4% nelle banche; del 4,5% nelle utility; del 4,2% nelle assicurazioni; del 3,6% nei trasporti; del 4,7% nella distribuzione. Meno incoraggianti la Pa, con tassi di crescita del 2% (a eccezione della sanità per la quale si prevede uno sviluppo medio annuo del 3%). «Ci aspettiamo - chiosa sul punto Catania - che si acceleri e si agisca per la Pa con la stessa determinazione con cui Governo e sistema confindustriale stanno spingendo l'attuazione di Industria 4.0».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Enea pubblica il vademecum per godere dell'agevolazione. Le richieste dal 15/9/17

Edifici, detrazioni del 70 e 75% Per la riqualificazione energetica nelle parti comuni

DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 15 settembre 2017 sarà possibile inviare all'Enea la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni del 70% o del 75%. Potranno registrarsi al sito i tecnici abilitati, gli amministratori di condominio e tutti gli altri utenti, anche non tecnici. Questo è quanto si legge nel vademecum di Enea (aggiornato al 10/7/17) nel quale vengono illustrati i requisiti generali e quelli tecnici specifici degli interventi sulle parti condominiali degli edifici. Le detrazioni del 70% o del 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

La richiesta di detrazione può essere trasmessa all'Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, dopo il collaudo delle

opere, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2017: <http://finanziaria2017.enea.it>). All'istanza vanno allegate due schede: la scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato (con i dati di cui all'allegato A al «decreto 19 febbraio 2007 c.d. decreto edifici») e la scheda descrittiva dell'intervento («allegato E»). Occorre inoltre conservare anche i seguenti documenti di tipo amministrativo: le fatture

relative alle spese sostenute, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale della ripartizione delle spese, la ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario) e la

ricevuta dell'invio effettuato all'Enea (codice personale identificativo), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale ricevuta della raccomandata postale. La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad Enea anche oltre i 90 giorni sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali

Come usufruire delle detrazioni fiscali per riqualificazione parti comuni edifici

Dal 15 settembre 2017 invio all'Enea della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni del 70% o del 75%; la richiesta di detrazione può essere trasmessa all'Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2017: <http://finanziaria2017.enea.it>); la richiesta di detrazione può essere trasmessa a Enea anche oltre i 90 giorni a patto che sussista una serie di condizioni. Occorre provvedere all'invio della documentazione all'Enea entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.



l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Inoltre il contribuente deve:

- 1) essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- 2) effettuare la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- 3) versare contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) esclusa la compensazione ivi prevista.

Il contribuente, ove soddisfi le condizioni suindicate non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, deve provvedere all'invio della documentazione all'Enea, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.